



Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 20
Fax +41 (58) 122 48 49
municipio@chiasso.ch

ORDINANZA MUNICIPALE

RIGUARDANTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI CHIASSO

Risoluzione municipale n. 1640 del 4 novembre 2008.

IL MUNICIPIO DI CHIASSO,

richiamati gli artt. 107 e 192 LOC, 23-26 RALOC, la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 09.03.1987 e il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Chiasso del 31 gennaio 2008,

ordina

Art. 1

Oggetto e campo
applicazione

¹La presente ordinanza disciplina l'esercizio della sorveglianza mediante l'uso di videocamere sul territorio del Comune di Chiasso, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati.

²La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.

³Possono essere oggetto di sorveglianza 24 ore su 24 i seguenti luoghi:

- edifici, strutture e parchi pubblici;
- vie e piazze di pubblico transito;
- centri di raccolta dei rifiuti;
- altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta.

Art. 2

Scopo della
videosorveglianza

¹La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.



²Essa è intesa segnatamente a:

- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta di rifiuti, ecc.;
- c) monitorare e migliorare la gestione del traffico.

³ E' esclusa la videosorveglianza di aree private.

Art. 3

Utilizzazione e principi

¹Il Municipio decide la posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater CP).

²Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

³Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Art. 4

Informazione al pubblico

¹Le aree soggette a videosorveglianza devono essere debitamente segnalate.

²L'informazione deve essere ben visibile, chiara, e riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.

³In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Art. 5

Uso e accesso

¹L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato della centrale operativa della Polizia comunale, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.

²L'accesso ai dati registrati è concesso al Comando della Polizia comunale.

³In casi particolari, previo consenso del Municipio, il Comando della Polizia comunale è autorizzato a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di polizia cantonali e federali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi o dal Comando della Polizia comunale.

Art. 6

Registrazione

¹Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.

²Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali infrazioni. Le registrazioni vengono cancellate al massimo dopo 240 ore *.

* Modificato in seguito nuova versione dell'art. 6 del Regolamento videosorveglianza



³Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla comunicazione alle autorità di cui all'art. 7 seguente.

Art. 7
Comunicazione
delle
registrazioni

¹Le registrazioni non sono comunicate a terzi, ad eccezione del capoverso 2.

²Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:

- a) autorità competenti per il perseguimento penale;
- b) autorità amministrative o giudiziarie civili, nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune di Chiasso.

³La comunicazione ad un'autorità ai sensi del cpv. precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'autorità è parimenti un'autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.

Art. 8
Protezione dei
dati

¹Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati. In tal senso sarà allestito uno specifico protocollo interno.

²Non sono considerati terzi il Comando della Polizia comunale e il personale da esso designato e il personale dei servizi informatici comunali.

³Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, si applicano le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9
Entrata in
vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.



PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

Bruno Arrigoni

il Segretario:

Umberto Balzaretto

Publicata all'albo comunale dal 13 settembre 2018 al 12 ottobre 2018.

Contro la modifica dell'art. 6 è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione sopra menzionato.